

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA  
PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI  
FRANCHETTI S.P.A.**

**del 1° luglio 2026, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda  
convocazione, del 6 luglio 2026**



**Headquarters**

**Franchetti spa**  
Piazzale della Vittoria 7  
I-36071 Arzignano/Vi  
Tel. +39 0444 671443  
Fax +39 0444 456336  
PI. 03835470240  
info@franchetti.tech  
franchetti.tech

*Access our  
certifications*



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Franchetti S.p.A. ("**Società**" o "**Franchetti**"), sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso lo studio notarile del dott. Vito Guglielmi, in Via Achille Papa n. 20, Arzignano (VI), per il giorno 1° luglio 2026 alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 luglio 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443

cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento anche mediante mezzi di comunicazione elettronici.*

**1. ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ VOLTE, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 4 E 5 COD. CIV., PER UN IMPORTO MASSIMO DI COMPLESSIVI EURO 10.000.000,00, COMPRESIVI DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO. MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

in relazione al **primo e unico punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ("**Delega**"), da esercitarsi entro il periodo di 3 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa.

*Oggetto della delega*

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

*Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio*

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita, nonché di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie per cui sia opportuno agire con particolare sollecitudine.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di rafforzamento patrimoniale che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega presenta l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche complessive dell'offerta, ivi inclusi l'ammontare massimo della stessa e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge. Ciò in funzione delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società.

Nel caso in cui la Delega sia esercitata per aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, si precisa che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del numero di azioni preesistente, a condizione che (i) le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società e che (ii) il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale e (iii) il Consiglio di Amministrazione pubblici una relazione da cui emergano le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, oggetto di pubblicità secondo quanto previsto ai sensi della medesima disposizione. Si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società. In tal caso dovranno essere rispettate le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.

#### *Criteria di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni ordinarie di nuova emissione*

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento del titolo Franchetti e della prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente far riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega,

fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si precisa, inoltre, che l'organo individuato dalla legge dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie.

#### *Durata della delega e tempi di esercizio*

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 3 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

#### *Ammontare della Delega*

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00.

#### *Godimento delle azioni ordinarie di nuova emissione*

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

#### *Modifica dello statuto sociale*

In considerazione della Delega, occorrerà modificare l'art. 5 dello Statuto sociale, introducendo la seguente clausola transitoria:

*"L'Assemblea straordinaria in data [1°] luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [1°] luglio 2029, per massimi complessivi Euro 10.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'articolo 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:*

a) *in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;*

b) *in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo C.C.;*

c) *in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società;*

d) *nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione”.*

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Franchetti S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, e 2441, commi 4, terzo periodo, e comma 5, del Codice Civile*

### **Delibera**

1) *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [1]° luglio 2029 e fino a un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;*

2) *di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo la seguente clausola transitoria:*

*“L'Assemblea straordinaria in data [1°] luglio 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il [1°] luglio 2029, per massimi complessivi Euro 10.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ai sensi dell'art. 2443 C.C., sia in opzione ai sensi dell'articolo 2441 C.C. sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, C.C., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni ordinarie di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione ordinaria sottoscritta e l'eventuale rapporto di assegnazione, purché:*

*a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, C.C., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Franchetti e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a*

*livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia;*

*b) in caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., il numero di azioni ordinarie di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo C.C. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo C.C.;*

*c) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 C.C. o dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.C., le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a terzi, tra cui investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società;*

*d) nelle ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione”.*

*3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.”*

\*\*\*\*\*

Arzignano, 10 giugno 2026

---

Paolo Franchetti  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Franchetti S.p.A.

